

IN BREVE n. 024-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

MANCATO LAVORO PER EVENTI ECCEZIONALI

Il mancato raggiungimento del posto di lavoro, "causa neve", potrebbe risultare estraneo alla volontà del lavoratore, pertanto, la mancata esecuzione delle prestazioni, in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore medesimo all'azienda, supportata da idonea motivazione, non sembrerebbe qualificabile in termini di inadempimento a lui imputabile. In tali fattispecie, quindi, l'impossibilità sopravvenuta libera sia il lavoratore dall'obbligo di effettuare la prestazione sia il datore dall'obbligo di erogare la corrispondente retribuzione. Restano ferme, tuttavia, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro che, generalmente, contemplano la possibilità per il dipendente di fruire di titoli di assenza retribuiti connessi al verificarsi di eventi eccezionali.

In conclusione, per il pubblico dipendente è previsto il diritto alla retribuzione. Nel settore privato viene giustificata

l'assenza dal lavoro, ma non è prevista l'erogazione della retribuzione.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n. 15 del 7.06.2012
(documento 105)

REVOCA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI - CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE

Tra le risposte fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E ai quesiti dei contribuenti in materia di cedolare secca la possibilità per il locatore di revocare l'opzione su carta libera e firmata.

Il locatore può revocare l'opzione in qualsiasi annualità successiva a quella in cui è stata esercitata: basta presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate una revoca scritta su carta libera e firmata, riportando tutti i dati identificativi del contratto e delle parti. Il contribuente può anche utilizzare il modello 69 come schema di richiesta della revoca.

In relazione al regime transitorio che interessa il 2011, la circolare chiarisce poi che la comunicazione al conduttore può ritenersi tempestiva se effettuata entro il 1° ottobre 2012 (termine di presentazione della dichiarazione). Inoltre, la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 è valida fino alla fine del contratto, oppure fino a revoca e, pertanto, non deve essere inviata nuovamente negli anni successivi.

Inoltre, nel documento di prassi in oggetto si precisa che sono liberi dall'obbligo di comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone i contratti di locazione di durata complessiva nell'anno inferiore a 30 giorni.

Con riferimento ai versamenti, l'Agenzia, invece, spiega come ravvedersi se non si è versato l'acconto:

- nel caso in cui il contribuente non abbia versato l'acconto per l'anno 2011, può comunque accedere al regime della cedolare secca regolarizzando la sua posizione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso;
- se il contribuente ha tenuto in considerazione il reddito da locazione nei calcoli dell'acconto Irpef, può comunque optare per la cedolare secca presentando una richiesta di correzione del relativo codice tributo.

Infine, nell'ipotesi di comproprietà ha chiarito che il comproprietario, il cui nominativo non compare nel contratto di locazione dell'immobile sottoscritto dall'altro comproprietario, può comunque optare, in sostituzione dell'Irpef, per la cedolare secca. La stipula del contratto di locazione da parte di uno solo dei due comproprietari ha effetto, infatti, anche nei confronti della parte che non compare negli atti. Conseguentemente, quest'ultima è tenuta a dichiarare, ai fini fiscali, il reddito fondiario per la quota a lui imputabile aprendo così la strada all'opzione della cedolare secca.

Vedi Circolare 20E al 101/2012 documenti allegati

SPECIALIZZANDI e QUOTA B DELL'ENPAM

I medici iscritti ad una Scuola di specializzazione (specializzandi), in base al D.Lgs 368/1999, sono inquadrati previdenzialmente nella Gestione Separata INPS e pertanto non pagano alcuna contribuzione previdenziale nella Quota B del Fondo generale.

Al contrario, i medici del Corso di formazione specifica in medicina generale, oltre che ad essere soggetti all'imposizione fiscale, per le borse di studio ivi previste, debbono versare la quota contributiva previdenziale con facoltà di optare per quella ridotta (attualmente il 2 per cento) sulle somme della borsa che eccedono quanto già coperto dalla contribuzione obbligatoria ENPAM della Quota A e precisamente per quest'anno:

- reddito già assoggettato alla quota A per gli iscritti infraquarantenni o con quota A ridotta: € 5.502,56
- reddito già assoggettato alla quota A per gli iscritti ultraquarantenni: € 10.162,08.

PREMI DI LAUREA ASSIMILATI AI REDDITI DA LAVORO

da Sole 24 ore - risposta 1760

D - Nel 2011 mia figlia, avendone diritto in quanto figlia di medico ospedaliero pensionato che ha compiuto 60 anni e in regola con i versamenti Onaosi (Opera nazionale assistenza orfani medici sanitari italiani), ha percepito dall'Onaosi stessa 2mila euro come contributo per studentessa universitaria fuori sede e mille euro come premio di Laurea: quindi, avrebbe superato i fatidici 2.840,51 euro, perdendo i diritti per i familiari a carico.

Ma il premio di Laurea costituisce reddito o è assimilabile alle borse di studio che non danno reddito?

R - La lettera c, comma 1, dell'articolo 50 del Tuir qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di assegno, premio o sussidio, per finalità di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro con il soggetto erogante. Pertanto, fatta salva l'evenienza che il regolamento della fondazione Onaosi non preveda specifiche deroghe a tale disposizione, gli importi dalla stessa corrisposti

assumeranno valenza reddituale e, se superano il limite di 2.840,51, non consentiranno al percettore di essere considerato familiare fiscalmente a carico.

PENSIONATI ENPAM CON ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE

Qualsiasi reddito da attività lavorativa è soggetto a contribuzione previdenziale, anche se il soggetto è già titolare di un trattamento di pensione e ha superato l'età pensionabile.


Pertanto, al medico ancora in attività è consigliabile effettuare la dichiarazione reddituale Quota B del Fondo generale ENPAM, indicando l'aliquota contributiva prescelta. Ciò al fine di non essere costretto a versare nella Gestione Separata INPS con aliquote contributive più elevate e senza ritorni o quasi di un trattamento di pensione da parte dell'INPS.

Ricordiamo inoltre che il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM con delibera 53/2009, visto il quadro giuridico di riferimento e al fine di evitare possibili contenziosi con la Gestione Separata INPS, aveva proceduto alla abolizione dell'esonero contributivo per i pensionati che proseguono nell'esercizio dell'attività professionale.

Va tenuto presente che in quanto titolari di pensione, non versando più per la quota A, il calcolo dell'imponibile verrà fatto su tutto il reddito al netto da eventuali spese per la produzione di detto reddito, senza cioè la franchigia per la contribuzione obbligatoria ENPAM della Quota A.

IL PESO DELLE TASSE?

SUI LAVORATORI DIPENDENTI e PENSIONATI OLTRE IL 78%



**LAVORATORI
DIPENDENTI**

PENSIONATI

DALLA CASSAZIONE

Va sempre giustificato il trasferimento del familiare del disabile

Va considerato illegittimo il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap anche non grave, qualora l'azienda non abbia prodotto alcun motivo che, in un bilanciamento degli interessi, possa giustificare la perdita di cure da parte del soggetto debole.

“Il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso (previsto dal comma 5 dell'articolo 33 della legge 104/92) non può subire

limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave, risultando la sua inamovibilità...giustificata dalla cura e dalla assistenza da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro...specifiche esigenze datoriali che. In un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque in suscettibili di essere diversamente soddisfatte”.

Corte di Cassazione - sentenza numero 9201 del 7 giugno 2012

Lecita la videosorveglianza col consenso del dipendente

Non viola lo Statuto dei lavoratori l'installazione di telecamere su postazioni lavorative se c'è il consenso del lavoratore. Non necessita l'accordo con le RSU.

Corte di Cassazione - sentenza numero 22611 dell' 11 giugno 2012

CONTRIBUENTI CON STUDI DI SETTORE - PROROGA SCADENZA

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Ministero Finanze - Comunicato 8 giugno 2012) viene stabilito, in favore dei **contribuenti soggetti agli studi di settore**, il differimento dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni 2012 (IRAP e UNICO).

Dal 18 giugno si passa al 9 luglio senza maggiorazione; pagando dal 10 luglio al 20 agosto si dovrà applicare la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Attenzione: il differimento non riguarda il pagamento della prima rata IMU.

MINORENNI ALL'ESTERO SOLO CON C.I. o PASSAPORTO PROPRIO

Dal 26 giugno i minorenni potranno andare all'estero solo con passaporto proprio o, nei casi ammessi, con una carta di identità personale.

Non potranno più espatriare, a differenza di quanto prima avveniva, con la semplice annotazione sul documento del genitore.

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA e CONGEDO STRAORDINARIO

da Italia Oggi del 12 giugno 2012

D - Sono una insegnante di scuola dell'infanzia madre di un ragazzo disabile grave. Per assisterlo dal 10 settembre 2011 sono in congedo straordinario biennale ex art.42 del decreto legislativo 151/2001. Alla predetta data potevo fare valere 38 anni di anzianità contributiva e 59 annidi età anagrafica. Con le norme in vigore prima della riforma Fornero avrei potuto cessare dal servizio dal 1° settembre 2013 maturando a quella data 40 annidi anzianità contributiva.

Con le norme oggi in vigore quando potrò andare in pensione? É vero che per i lavoratori nella situazione simile alla mia c'è ancora la possibilità di fare valere le vecchie norme?

Risponde Nicola Mondelli - Il suo caso disciplinato dalla lettera e-bis aggiunta al comma 14 dell'art.24 della legge 214/2001 dall'art. 6, comma 2-septies, lett.a) del decreto legge 216/2011 convertito con modificazioni, dalla legge 14/2912. Dispone tale lettera che ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultavano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'art.1 della legge 243/2004 e cioè non meno di 40

anni di contribuzione, è consentito andare in pensione al compimento della predetta anzianità contributiva.

Per effetto di quanto dispone il primo periodo del citato comma 14 dell' art. 24, a mio parere lei potrà andare in pensione dal 10 settembre 2013 potendo fare valere alla data del 31 dicembre di quell'anno la richiesta anzianità contributiva.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: **maggio 2012**
Aggiornato il 13 giugno 2012

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	105,6
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	-0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+3,0
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+5,8

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - MAGGIO 2012

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2011 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 maggio ed il 14 giugno 2012, del **1,778846 %**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75% del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

FRANCO ABRUZZO COMUNICA

I giornalisti pensionati avanzano proposte per un “Nuovo Welfare”

In altri Paesi europei quali Francia, Germania, Olanda, la pressione fiscale sui redditi pensionistici goduti da cittadini che abbiano raggiunto una certa età (65 – 70 anni) comporta una esenzione di base (franchigia) che va dal 25 al 40 per cento su cui non c'è tassazione e le imposte (progressive) si pagano solo sulla parte restante, anche perché le pensioni, di fatto, non si rivalutano e perdono progressivamente di valore.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 13/06/2012 per il mese di *maggio 2012*

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -,1	135,8 0,2	135,4 0,1	135,5 0,2	135,6 0,7	135,8 1,0
2010 %	136,0 1,3	136,2 1,3	136,5 1,5	137,0 1,6	137,1 1,5	137,1 1,3	137,6 1,7	137,9 1,5	137,5 1,6	137,8 1,7	137,9 1,7	138,4 1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011 %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5	102,4 2,6	102,5 2,6	102,6 2,7	102,9 2,7	103,2 2,8	103,2 3,0	103,6 3,2	103,7 3,2	104,0 3,2
2012 %	104,4 3,2	104,8 3,3	105,2 3,2	105,7 3,2	105,6 3,00							

da Tax & Lex

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al

consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

INPS - PENSIONI SUPERSTITI

L'INPS, con la circolare n. 84 del 14 giugno 2012, fornisce le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.

Il comma 5 dell'articolo 18 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell'aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell'assicurato o pensionato deceduto iscritto nell'ambito del regime generale dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.

Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 84 del 14.06.2012 (documento 106)

IRAP e PROFESSIONISTI

Niente Irap se il professionista si appoggia a una struttura gestita da altri

Secondo la Cassazione (sentenza n. 9692 del 13 giugno 2012) il professionista (nel caso specifico un medico che lamentava il rimborso dell'Irap per la parte di guadagni percepiti in relazione al suo lavoro in una clinica e non nel suo studio) deve pagare l'Irap solo quando la struttura che lo coadiuva nella sua attività è stata fondata da lui e non quando si appoggia a una struttura gestita da altri.

